



# **Comune di Trevenzuolo**

PROVINCIA DI VERONA

**Codice CPV: 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione**

**CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DI CUI ALLA LETTERA B) DEL COMMA 819 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 160/2019, E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL QUINQUENNIO 2025-2029**

**ART. 1**  
**OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni in tutto il territorio comunale in esecuzione della lettera b) del comma 689 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 e successive modifiche ed integrazioni.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio previsti dalla lettera b) del comma 689 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel testo del presente capitolato ogni citazione relativa al “Comune” deve intendersi singolarmente riferita al Comune di Trevenzuolo.

**ART. 2**  
**DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione è stabilita in anni **cinque (cinque)** dal **01/01/2025** al **31/12/2029**.

**ART. 3**  
**REQUISITI**

La concessione dei servizi avviene mediante procedura di affidamento diretto ai sensi all’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i. e sarà attivato mediante apposita procedura telematica della “RdO Richiesta di offerta evoluta” elaborata tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata del Portale MEPA, a tutti gli operatori economici che hanno presentato richiesta di partecipazione all’avviso esplorativo iscritti all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle entrate dei Comuni istituito presso il Ministero delle Finanze, regolato dalle norme del D.M. 11 settembre 2000 n° 289, così come previsto dall’art. 53 del D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446.

**ART. 4**  
**MODALITA’ DI AFFIDAMENTO**

All’aggiudicazione del servizio si procederà mediante affidamento diretto e con applicazione del criterio del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa intesa come maggior rialzo sul canone annuo posto a base di gara, come previsto dall’art. 108 relativa al canone fisso a favore del Comune al netto di IVA non inferiore a € 5.200,00.

**ART. 5**  
**CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

Per la gestione del servizio il concessionario è compensato a canone fisso a titolo di canone del canone sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni in tutto il territorio comunale, degli interessi di mora e delle sanzioni.

**ART. 6**  
**OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è obbligato alla piena ed incondizionata osservanza delle norme contenute nel presente capitolato e di tutte quelle contenute in leggi e decreti, norme e regolamenti anche della Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale, in quanto applicabili. Il concessionario è tenuto a segnalare per iscritto eventuali casi di incompatibilità tra le norme del presente Capitolato e quelle sopra richiamate e a darne

tempestivo avviso all'Amministrazione Comunale. Il concessionario si impegna altresì ad osservare e far osservare tutte le leggi e le norme relative ai servizi concessi che fossero emanate dalle competenti Autorità o entrassero in vigore durante la concessione, come pure ad osservare e far osservare tutte le prescrizioni che di volta in volta fossero emanate per iscritto dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 7 DIVIETO DI SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b) del D.M. 289/2000, il conferimento in subappalto del servizio a terzi comporta la cancellazione d'ufficio del concessionario dall'albo. Pertanto, il subappalto è vietato.

#### **ART. 8 VERSAMENTO CANONE**

L'ammontare del canone deve essere versato con scadenza trimestrale di ciascun anno.

#### **ART. 9 VARIAZIONE DI TARIFFA**

Nel caso di variazioni di tariffe superiori al 10 per cento, deliberate dal Comune o stabilite per legge nel corso della concessione, il canone convenuto deve essere ragguagliato in misura proporzionale al maggior o minor ammontare delle riscossioni.

#### **ART. 10 PERSONALE IN SERVIZIO**

Tutto il personale del Concessionario agirà sotto la propria diretta responsabilità e dovrà, comunque, essere di gradimento dell'Amministrazione che, per comprovati motivi, può chiederne la sostituzione.

Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione, delegato a rappresentare il concessionario, dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale se non previsto da disposizioni di legge.

Compete al Concessionario l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e future in materia di prevenzione ed assicurazioni infortuni sul lavoro, malattie professionali e tutela dei lavoratori in genere.

Il concessionario ha l'obbligo di assicurare sempre un regolare funzionamento di tutti i servizi, tenendo costantemente adibito ad essi personale idoneo per numero e qualifica; deve garantire l'effettuazione del servizio indipendentemente dalle ferie, malattia, infortuni o altro; a questo proposito, qualora la carenza o l'indisponibilità temporanea di personale non permettano il normale espletamento dei servizi deve essere cura della ditta concessionaria provvedere immediatamente con personale o aggiunta di altro, senza alcun onere per il Comune.

Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un contegno corretto e riguardoso sia nei confronti del pubblico sia dei funzionari od agenti comunali; esso è oggetto nei casi di inadempienza alla procedura disciplinare prevista dai contratti di lavoro. Eventuali mancanze o comportamenti non accettabili del personale possono essere oggetto di segnalazione del Comune al concessionario.

La ditta Concessionaria dovrà fornire al suo personale, oltre a tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento del lavoro, anche tutto l'occorrente per rendere il lavoro meno disagiata possibile, nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Lo stesso è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio.

## ART. 11 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

### **11.1 Responsabilità del servizio**

Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi compresi quelle per il personale impiegato.

### **11.2 Organizzazione del servizio**

Il concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta esecuzione dello stesso nel rispetto delle norme vigenti in materia.

### **11.3 Norme di gestione**

La riscossione del canone sulla pubblicità e dei diritti di affissione deve essere effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune, o stabilite per legge, e la gestione deve essere improntata al rispetto delle norme di legge e regolamentari.

Le tariffe ed il regolamento comunale devono essere esposti nei locali dell'ufficio allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico.

### **11.4 Stampati e bollettari**

Il concessionario deve farsi carico di predisporre e dotare, a proprie spese, la gestione di tutti gli stampati, registri, bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.

### **11.5 Conservazione atti**

Dovranno essere consegnati al Comune alla fine di ogni anno, la documentazione unitamente ai rendiconti contabili per gli opportuni controlli e conservazione nell'archivio comunale.

La documentazione, verrà conservata, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

### **11.6 Rendiconti contabili**

Alla fine di ogni trimestre, con il versamento dell'importo netto complessivo di competenza del Comune, il concessionario dovrà presentare il resoconto degli incassi ricevuti nel periodo precedente.

### **11.7 Impianti affissioni**

Il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione degli impianti in modo da garantirne la conservazione e funzionalità secondo le direttive e le indicazioni eventualmente fornite dal Comune.

### **11.8 Servizio affissioni**

Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi definiti dal piano di cui al presente articolo, esclusivamente dal concessionario attraverso il proprio personale incaricato.

- Dovranno rispettarsi le modalità di cui alla legge n. 160/2019, successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle stabilite dal Regolamento comunale.

Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente a secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione con l'applicazione, nei casi ricorrano i motivi di cui al comma 9 del citato art. 22, deve applicarsi la maggiorazione per la particolarità della prestazione. Ciascuna affissione dovrà riportare il timbro apposto dal concessionario che attesti la durata dell'affissione medesima.

Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere al Concessionario di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica.

### **11.9 Ricorsi**

Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio.

### **11.10 Rettifiche ed accertamenti d'ufficio**

Il concessionario ha l'obbligo di procedere alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando formali atti nei modi e tempi previsti dall'art. 10 del Decreto Legislativo n° 507/1993, successive modifiche ed integrazioni.

### **11.11 Esenzioni e Riduzioni**

Il concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento del canone sulla pubblicità o dei diritti, né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale.

#### **11.12 Servizi gratuiti**

La Ditta aggiudicataria si impegna a provvedere a proprio carico a tutte le affissioni dei manifesti del Comune.

La Ditta si impegna altresì a provvedere a tutte le affissioni del Comune e delle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/93.

La Ditta stessa è impegnata ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dagli articoli 16, 17, 20 e 21 del D. Lgs. 507/93 e dai Regolamenti vigenti per ciascun Comune aderente.

#### **11.13 Recapito – orario di apertura – elezione domicilio.**

La Ditta aggiudicataria del servizio è tenuta ad istituire a sue spese, nell'ambito del territorio comunale di ciascun Comune, un recapito.

Il servizio deve essere dotato di recapito telefonico e dovrà garantire un'adeguata apertura al pubblico da definire di concerto con ciascun Comune appaltatore per almeno 24 ore settimanali, articolate su almeno 5 giorni nella settimana.

All'esterno del recapito, oltre all'orario per il pubblico, dovrà essere esposta una targa recante la scritta "Comune di \_\_\_\_\_ – Servizio Affissioni – Pubblicità – Gestione: (indicare la ragione sociale della Ditta concessionaria)".

La Ditta deve eleggere domicilio a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge presso detto recapito ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta presso l'ufficio si intenderà fatta alla Ditta.

#### **11.14 Riservatezza dei dati**

Il concessionario assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e in attuazione del regolamento UE 2016/679.

### **ART. 12 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI**

Il concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità verso i terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, sempreché connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa.

### **ART. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto divieto al concessionario di cedere a terzi il contratto di affidamento relativo al servizio di cui al presente capitolato. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno effetti nei confronti dell'Amministrazione Comunale fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del dpcm 11/05/1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara per l'aggiudicazione della concessione in oggetto.

Nei 60 (sessanta) giorni successivi l'Amministrazione Comunale può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della legge 31/05/1968 n. 575 e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale, decorsi i 60 (sessanta) giorni di cui al comma 2, senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono nei confronti dell'Amministrazione Comunale tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

La violazione dei commi precedenti comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché l'incameramento della cauzione e l'obbligo per l'appaltatore di risarcire il danno che il Comune avesse a subire per effetto della risoluzione anticipata del contratto

#### **ART. 14 ACCESSO AGLI UFFICI - ESAME ATTI**

Il Responsabile del servizio tributi o suo delegato avrà sempre libero accesso negli uffici amministrativi del concessionario e potrà esaminare gli atti di gestione del servizio per conoscere l'andamento del medesimo o specifiche risultanze.

#### **ART. 15 ESECUZIONE D'UFFICIO**

Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del servizio tributi, salvo quanto disposto dall'art. 14 precedente, ha facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio a spese della Ditta, con una maggiorazione pari al 20% (ventipercento) dell'importo dei lavori necessari per il regolare adempimento dei servizi ove il concessionario, diffidato, non ottempererà agli ordini ricevuti nei termini di tempo fissati.

#### **ART. 16 PENALITA'**

Oltre alla maggiorazione prevista dall'art.15 del presente capitolato, in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, il Comune contesterà l'infrazione o l'omissione al concessionario, il quale dovrà avviare al disservizio entro il termine assegnatogli o comunque nel più breve tempo possibile.

Per ogni infrazione od omissione il concessionario, indipendentemente dall'obbligo di avviare ad essa, sarà passibile di penalità pecuniaria, avente carattere disciplinare di entità variabile da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) ad un massimo di € 1.500,00 (millecinquecento) da comminarsi da parte del Responsabile del servizio tributi in proporzione alla rilevanza del disservizio o inconveniente riscontrato.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni, sulle quali l'Amministrazione Comunale deciderà in via definitiva nei trenta giorni successivi.

L'Amministrazione Comunale si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente, a spese del concessionario.

#### **ART. 17 INADEMPIMENTO E REVOCA**

Salvo quanto previsto dall'art. 16 (PENALITA') del presente capitolato in materia di lievi violazioni degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la concessione nel caso in cui il concessionario commetta una o più delle seguenti violazioni:

- Cancellazione dall'albo;
- Gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali rimaste inevase nonostante formali contestazioni del Comune;
- Abbandono del servizio;
- Fallimento del concessionario;
- Cessione a terzi, in tutto o in parte, degli obblighi derivanti dal contratto;
- Mancato versamento al personale delle retribuzioni e/o contributi previdenziali assicurativi anche in riferimento al personale stagionale e/o avventizio.

In caso di revoca il Comune potrà assumere direttamente la gestione del servizio ed avrà diritto di entrare in possesso, all'atto della notifica del provvedimento di revoca, degli uffici, dei beni e delle attrezzature mobili e

fisse adibite al servizio rinunciando il concessionario al beneficio della costituzione in mora e delle ordinarie formalità.

E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per le quali, oltre che con la cauzione, il concessionario risponde con il proprio patrimonio.

#### **ART. 18 CONTROVERSIE E DOMICILIO LEGALE**

In caso di controversia tra il concessionario ed il Comune concedente circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto e del presente capitolato, le parti si attiveranno, secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 80/98, e successive modifiche.

Per tutta la durata della concessione il concessionario dovrà eleggere il proprio domicilio presso la Sede Comunale.

#### **ART. 19 ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE**

E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Il concessionario dovrà comunque in ogni caso consegnare al Comune o al concessionario subentrato gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi, delegandolo, ove del caso, al recupero di crediti afferenti il contratto scaduto.

#### **ART. 20 NORME FINALI**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'appalto ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora intervengano successive variazioni della normativa, il presente capitolato verrà adeguato alle nuove disposizioni ad esso incompatibili.